

septiesdecies del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Solinvest a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Micheli Ferruccio in data 23 novembre 1984, repertorio n. 38882/15866, tribunale di Bologna, BUSC n. 3700/211563.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 4 marzo 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A02818

DECRETO 5 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.D.E.P.», in Ceglie Messapico.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la relazione ispettiva da cui risulta che la cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, dall'art. 2 della legge n. 400/1975 e dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 e tenuto conto, pertanto, che nel caso specifico non è più necessario acquisire il preventivo parere della commissione per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del

codice civile, dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003: società cooperativa «C.A.D.E.P.», con sede in Ceglie Messapico, largo Cappuccini n. 9, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 21 novembre 1975, repertorio n. 177689, data omologazione tribunale di Brindisi 5 dicembre 1975, registro società n. 1347, posizione B.U.S.C. n. 755/142402, codice fiscale n. 00159030741.

Brindisi, 5 marzo 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02817

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 5 dicembre 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2003, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) «Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni»;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2003 la dotazione di 246.496.000,00 euro;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e province autonome per l'anno precedente ed in relazione alla quota di risorse, aggiuntive a quelle statali, messe a disposizione delle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2003, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2002;

Visto in particolare il punto 5 del citato decreto 4 dicembre 2002 che dispone, a decorrere dall'anno 2003, che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata sulla base di una scheda unificata di rilevazione del fabbisogno da predisporre dal Ministero unitamente alle regioni e province autonome;

Considerato che ai fini di quanto sopra il Ministero ha convocato specifiche riunioni nel corso delle quali sono state concordate le modalità di rilevazione del fabbisogno e che con nota ministeriale 30 luglio 2003 è stato chiesto alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'invio delle informazioni per procedere al riparto dell'annualità 2003;

Vista la nota in data 24 luglio 2003, prot. n. 783 dell'Assessore per l'edilizia residenziale della regione Piemonte — coordinatore per le regioni in materia di edilizia residenziale — di trasmissione del documento approvato dalle stesse regioni con il quale, oltre ad accettare formalmente le modalità di rilevazione del fabbisogno concordate, è stato proposto di tenere conto ai fini del riparto, in aggiunta ai dati relativi al fabbisogno accertato e delle risorse aggiuntive regionali, anche di indicatori di carattere più generale in grado di far emergere in maniera più puntuale le caratteristiche di ogni singola realtà territoriale;

Considerato che i dati pervenuti al Ministero restituiscono un quadro conoscitivo non ancora completamente omogeneo in relazione alla determinazione quantitativa del fabbisogno in quanto sia le regioni Lombardia e Marche nonché la provincia autonoma di Bolzano hanno riferito il calcolo dell'incidenza del canone al reddito convenzionale per l'accesso all'edilizia residenziale anziché — come richiesto — a quello imponibile;

Ravvisata l'opportunità di introdurre, ai fini della predisposizione della ripartizione di che trattasi, in aggiunta a quelli fissati con le modalità di rilevazione concordate, anche un ulteriore fattore di correzione da utilizzare in presenza di calcolo dell'incidenza del canone di locazione con riferimento al reddito convenzionale anziché al reddito imponibile al fine di omogeneizzare i dati relativi al suddetto fabbisogno;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre 2003;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on.le Ugo Giovanni Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Decreta:

1. Le disponibilità di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari per l'anno 2003, a € 246.496.000,00, attribuite al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

5. La ripartizione delle disponibilità assegnate al Fondo nazionale per l'anno 2004 è effettuata previa verifica — ai fini di una eventuale revisione — dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione fissati nel decreto ministeriale 7 giugno 1999 e tenuto conto, altresì, di eventuali somme non utilizzate da parte delle regioni e province autonome assegnate con i precedenti riparti.

6. La scheda unificata di rilevazione del fabbisogno di cui al punto 5 del decreto ministeriale n. 205/U.R del 4 dicembre 2002, da predisporre dal Ministero unitamente alle regioni e le province autonome, è formalmente approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 166

ALLEGATO

Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO**Ripartizione della disponibilità 2003 (euro 246.496.000,00)**

Regioni e Province autonome	A	B		Riparto 2003 (A + B)
	Riparto 45% (110.923.200,00)	Coefficiente (R)	Riparto 55% (135.572.800,00)	
Piemonte	7.519.890,45	7,2430	9.819.537,90	17.339.428,35
Valle d'Aosta	211.333,35	0,1600	216.916,48	428.249,83
Lombardia	16.743.894,01	13,1340	17.806.131,55	34.550.025,56
Trento	728.765,42	0,2460	333.509,09	1.062.274,51
Bolzano	721.000,80	1,3365	1.811.930,47	2.532.931,27
Veneto	6.925.021,65	8,9185	12.091.060,17	19.016.081,82
Friuli - V.G.	1.534.363,65	1,0665	1.445.883,91	2.980.247,56
Liguria	3.030.495,77	2,9065	3.940.423,43	6.970.919,20
Emilia - R.	8.444.139,52	11,8600	16.078.934,08	24.523.073,60
Toscana	6.945.450,02	5,2560	7.125.706,37	14.071.156,39
Umbria	1.691.400,09	1,4660	1.987.497,25	3.678.897,34
Marche	2.113.407,40	1,7095	2.317.617,02	4.431.024,42
Lazio	10.750.195,88	7,1510	9.694.810,93	20.445.006,81
Abruzzo	1.844.979,42	1,0365	1.405.212,07	3.250.191,49
Molise	557.986,83	0,3090	418.919,95	976.906,78
Campania	15.900.292,27	10,2110	13.843.338,61	29.743.630,88
Puglia	8.163.744,16	9,7190	13.176.320,43	21.340.064,59
Basilicata	1.052.414,67	0,5525	749.039,72	1.801.454,39
Calabria	5.405.250,56	2,7860	3.777.058,21	9.182.308,77
Sicilia	8.347.556,23	11,7395	15.915.568,86	24.263.125,09
Sardegna	2.291.617,85	1,1930	1.617.383,50	3.909.001,35
TOTALE	110.923.200,00	100	135.572.800,00	246.496.000,00

04A02807